



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 06/11/2020

FATTO

I ricorrenti rappresentano di essere titolari di due Buoni Postali Fruttiferi (BPF) del valore nominale di lire 1.000.000 (euro 516,46) ciascuno, sottoscritti il 02.02.1987 e appartenenti alla originaria serie "P". Precisano che la data di emissione è successiva all'entrata in vigore del Decreto del Ministro del Tesoro del 13.06.1986 e che sul cartaceo dei BPF, appartenente alla precedente serie "P", sono stati apposti i timbri riportanti, rispettivamente, sul fronte la dicitura serie "Q/P" e sul retro la nuova tabella dei tassi prevista dal citato D.M. Eccepiscono al riguardo che il timbro sovrapposto alla tabella originale stampata sul retro dei BPF, recante il recepimento del D.M. 1986, indica i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non dispone nulla, tale per cui non è stato modificato il rendimento originariamente previsto. I ricorrenti chiedono, pertanto, al Collegio di condannare l'intermediario alla corresponsione degli interessi in conformità a quanto previsto per la serie "P", in luogo di quanto stabilito dalla modificata tabella di recepimento del D.M.

L'intermediario convenuto eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che i BPF oggetto di ricorso sono stati emessi antecedentemente al 1° gennaio 2009, nonché l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, dal momento che i buoni fruttiferi postali sono prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale.



Nel merito, evidenzia che:

- i BPF costituiti dal cartaceo della serie "P", ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.M. 13.06.1986, recano il timbro sul fronte e sul retro di appartenenza alla serie "Q/P" e riportano sul retro le condizioni economiche riferite alla serie "Q";
- il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto;
- i timbri, indicanti l'appartenenza alla serie "Q/P", sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal citato D.M., che prevede la modifica dei tassi originari;
- il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte dei sottoscrittori;
- l'importo rimborsato è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato.

Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso per infondatezza.

Parte ricorrente replica richiamando interamente quanto già precisato nel ricorso e contesta le eccezioni della resistente.

DIRITTO

Con riferimento alle eccezioni avanzate dall'intermediario sull'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* dell'Arbitro, si richiama l'orientamento del Collegio di Coordinamento, decisione n.5673/2013. In particolare, si osserva che sussiste la competenza temporale dell'Arbitro in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data. A tal proposito occorre avere riguardo al *petitum* onde verificare se esso si fonda su vizi genetici di detto rapporto (dando luogo all'incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF). Con specifico riferimento alle domande volte ad ottenere la liquidazione dei BPF, il diritto alla liquidazione dei titoli in esame sorge al momento della scadenza degli stessi e non con la loro sottoscrizione. Relativamente all'eccezione per incompetenza *ratione materiae*, atteso che i buoni fruttiferi postali sono disciplinati da norme di carattere speciale, si richiama l'orientamento dei Collegi territoriali, per cui sussiste la competenza per materia qualora la controversia riguardi i buoni fruttiferi postali. A riguardo, si nega ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati.

Sulla questione concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso dei BPF emessi in data successiva all'emanazione del D.M. 13.06.1986, occorre rilevare che l'art.5 del citato Decreto dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."*

Nel caso *de quo*, dalla documentazione in atti emerge che l'intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione. Tuttavia, la griglia con i nuovi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

tassi riportata sul retro del BPF si riferisce soltanto al rendimento fino al 20° anno, conseguentemente con riferimento ai tassi di interesse relativi al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, l'intermediario è tenuto ad applicare le condizioni previste dalla tabella originariamente apposta sul retro dei BPF.

In conformità a quanto previsto dalla giurisprudenza ordinaria (Cfr. Cassazione civile, sezioni unite n.13979/2007) e da quella dell'Arbitro (Cfr. Collegio di Bari, decisione n.8536/2019; Collegio Bologna decisioni n.2/2018 e n.11696/2017; Collegio Torino, decisioni n.2571/2018 e n.10705/2017) a tutela dell'affidamento del sottoscrittore dei BPF, questo Collegio ritiene debba darsi prevalenza a quanto risulta dal titolo, atteso che: *“la tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. (...) E' quindi erroneo ritenere, (...), che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore.”* (Cfr. Cassazione civile, sezioni unite n.3963/2019).

Pertanto, con riferimento ai BPF sottoscritti, i ricorrenti hanno diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei titoli, il rendimento indicato sul retro di quest'ultimo, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie “P” nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno. Non sono dovute le spese legali, in quanto non provate.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI